

Roma , 05/11/2007

Ricorso al TAR lazio contro il finanziamento statale per le scuole private

di Ass. Naz. " Per la Scuola della Repubblica"

Ricorso al TAR contro il finanziamento statale per le scuole private.
ASS. NAZ. " Per la Scuola della Repubblica"

Come avevamo già in precedenza comunicato, l'Ass. Nazionale " Per la Scuola della Repubblica", a fronte del perseverante comportamento illegittimo dei Ministri P.I. che si sono succeduti nel tempo e della acquiescenza delle forze politiche che dovrebbero difendere il ruolo istituzionale della Scuola Statale e garantire l'osservanza della Costituzione, ha deciso di impugnare davanti al TAR del Lazio il D.M. 21 maggio 2007 con cui il Ministro Fioroni, in applicazione della Finanziaria del 2006, ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi erogati alle scuole paritarie in palese violazione dell'art.33 della Costituzione, che riconosce il diritto di istituire scuole paritarie, ma " SENZA ONERI PER LO STATO". L'associazione ha dato incarico a Corrado Mauceri di coordinare il collegio di difesa formato dai legali disponibili a collaborare e nel contempo ha invitato tutte le Organizzazioni ed i cittadini che vogliono contrastare questa costante violazione della Costituzione a danno della Scuola statale a dare la loro adesione; il termine per la proposizione del ricorso sta per scadere; rinnoviamo pertanto l'invito ai legali disponibili a collaborare ed a tutte le organizzazioni e cittadini che vogliono aderire al ricorso di prendere contatti direttamente con Corrado Mauceri (studiomauceri@inwind.it). In allegato vi facciamo avere il promemoria che avevamo inviato a suo tempo ed una nota informativa predisposta dallo stesso Corrado Mauceri . Sottolineamo l'urgenza e l'importanza dell'iniziativa. Saluti cordiali. P. l'Ass. Naz. " Per la scuola della Repubblica" Antonia Sani

SCHEMA DI RICORSO AVVERSO IL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIVATE

L' art. 33 della Costituzione prevede l'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali di ogni ordine e grado ed il diritto di privati ad enti di costituire scuole non statali, senza oneri per lo stato; tutte le risorse pubbliche devono essere difatti destinate alle scuole statali. Il sistema costituzionale quindi prevede un sistema scolastico statale per tutti ed in aggiunta le scuole non statali per coloro che vogliono istituirle e/o frequentarle. Quindi esclude un modello di sistema integrato (in cui la domanda sociale dell'istruzione è soddisfatta dall'insieme delle scuole statali e non statali), ma prevede l'autosufficienza e l'obbligatorietà del sistema statale ed il carattere aggiuntivo e facoltativo delle scuole non statali. La ratio di tale dualismo è evidente; la scuola statale deve garantire la libertà di insegnamento e pertanto deve essere pluralista; deve essere quindi garantita a tutti; la scuola privata può essere di orientamento e pertanto non può essere proposta in sostituzione di quella statale, ma deve essere liberamente scelta; nel nostro sistema costituzionale può essere quindi proposta in aggiunta a quella statale. E' ovvio pertanto che, stante l'obbligo dello Stato di garantire a tutti la scuola statale di ogni ordine e grado, tutte le risorse finanziarie disponibili (peraltro sempre inadeguate) devono essere utilizzate per la scuola statale. Il finanziamento della scuola privata però, prima della Costituzione, era previsto in quanto nella scuola materna in particolare, ma anche nella scuola elementare le scuole private svolgevano una funzione di supplenza stante la carenza di scuole statali. Tale situazione di supplenza, a causa delle inadempienze dei Governi succedutesi, continuò però fin dopo l'entrata in vigore della Costituzione; difatti, pur prevedendo l' art. 33 Cost. l' obbligo per lo Stato di istituire scuole di ogni ordine e grado, lo Stato non ha provveduto ed ha illegittimamente scelto la soluzione della "supplenza" da parte della scuola privata e dei relativi finanziamenti. I finanziamenti previsti nella legge n. 62/00 non sono quindi una novità; si tratta di una formale riaffermazione di forme di finanziamento pubblico già previste (ma illegittime), rafforzata da una ridefinizione del sistema scolastico; non più un sistema duale (scuole statali per tutti e scuole private liberamente scelte, in alternativa alla scuola statale), ma un sistema scolastico unico formato indifferentemente da scuole statali, degli enti locali e scuole private. Il sistema dell' art. 33 Cost. quindi per effetto della L.62/00 è stato stravolto nella sua interezza ; il finanziamento pubblico della scuola privata non è più conseguente soltanto alla funzione di supplenza svolta, ma è rafforzato dalla fungibilità tra scuola pubblica e scuola privata che concorrono tutte a formare un unico sistema; la parità che l'art.33 Cost. prevedeva per gli esiti scolastici, con la L. 62/00 è disinvoltamente estesa alle scuole: statali o private pari sono. Con la finanziaria del 2006 il vulnus operato con la Legge n. 62/00 ha avuto tutta la sua efficacia stravolgente. Alle scuole private paritarie, che fanno parte con le scuole statali del sistema nazionale dell'istruzione, è riconosciuta la stessa funzione pubblica delle scuole statali; è

quindi ovvio che tutte le scuole private possono accedere al finanziamento pubblico non più per una funzione di supplenza, ma per la funzione pubblica che, al pari delle scuole statali, esse svolgono; la finanziaria delega pertanto al Ministro il compito di stabilire gli opportuni criteri. La finanziaria del 2006 completa quindi lo stravolgimento dell'art. 33 Cost. , iniziato anzitutto con le leggi regionali dell'Emilia Romagna e seguito dopo con la nefasta L. 62/00 c.d. Legge di parità . L'impugnativa del D.M. del maggio 2007, applicativo in modo diretto della finanziaria del 2006, ma anche della L. n. 62/00, richiede in via pregiudiziale la declaratoria di illegittimità costituzionali non solo di tali leggi (L. n. 62/00 e L. finanziaria 2006), ma anche delle norme del T.U.n. 297/94 che riproducono la normativa precedente alla Costituzione (ovviamente palesemente illegittima) sotto due profili: a. violazione dei principi dell' art. 33 e dell' art. 3 per la sostituzione del sistema integrato pubblico e privato al sistema statale per tutti. b) violazione dell'art.33 Cost nella parte in cui preclude per le scuole private "oneri per lo Stato"